

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	65
ALLEGATO (Parere approvato) .....	75
Sui lavori della Commissione .....	65

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio) .....	65
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) (Esame congiunto e rinvio) .....	69

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione) .....	74
--	----

##### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

— Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.**

**Atto n. 434.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione. Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta ed illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che tiene conto anche dei rilevi formulati dal gruppo Movimento Cinque Stelle.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che, di intesa con il presidente della XII Commissione, le Commissioni Giustizia e Affari Sociali si riuniranno congiuntamente martedì 25 settembre prossimo, alle ore 11, per proseguire l'esame in sede referente, con votazioni, del testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare recante « Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati ».

**La seduta termina alle 14.15.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.**

**Doc. LXXXVII, n. 5.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione Giustizia dovrà oggi iniziare l'esame, in sede consultiva e per le sole parti di competenza, del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Fa presente che la Commissione, in particolare, esaminerà prima congiuntamente i predetti provvedimenti. Fa presente altresì che l'esame del disegno di legge delega si concluderà con la deliberazione di una relazione, alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati, e la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione, mentre l'esame della Relazione consultiva si concluderà con l'espressione di un parere.

Fissa, quindi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge delega alle ore 14 di lunedì 25 settembre

prossimo, rammentando che l'esame degli emendamenti dovrà concludersi entro la giornata di martedì 26 settembre.

Con specifico riferimento agli emendamenti che potranno essere presentati al disegno di legge di delegazione europea, rammenta che: possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di stretta competenza della Commissione Giustizia; gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; gli emendamenti respinti dalla Commissione Giustizia non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame congiunto del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (Legge di Delegazione europea 2016- 2017) della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXXVII, n. 5)».

Quanto al disegno di legge di legge delegazione europea, che durante l'esame presso il Senato il provvedimento ha subito diverse modifiche, segnala che lo stesso si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite nell'allegato A. L'Allegato A elenca 28 direttive da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega contenuta all'articolo 1 del disegno di legge.

Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, preannuncia di soffermarsi esclusivamente sulle disposizioni contenute agli articoli 11, 12, e 13 del provvedimento.

In particolare, osserva che l'articolo 11 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Più specificamente, nell'esercizio della delega, il Governo, oltre a dover seguire i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, deve prevedere – ferma restando la disciplina sanzionatoria vigente – per le violazioni delle disposizioni adottate a norma della direttiva, fattispecie incriminatrici punite con la pena detentiva non inferiore nel minimo a mesi sei e non superiore nel massimo ad anni cinque.

In proposito, segnala che gli illeciti amministrativi (articoli 161-164) riguardano: l'omessa o inidonea informativa all'interessato, la cessione dei dati in violazione delle norme, l'omessa o incompleta notificazione, l'omessa informazione o esibizione di documenti richiesti al Garante per la protezione dei dati personali; gli illeciti penali di natura contravvenzionale (articoli 167-171) riguardano invece: il trattamento illecito di dati, le falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, l'omessa adozione delle misure minime di sicurezza, l'inosservanza di provvedimenti del Garante e la violazione di disposizioni volte a tutelare i lavoratori. Il comma 2 reca, infine, la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo, fra l'altro, che le amministrazioni interessate debbano provvedere agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che l'articolo 12 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. La disposizione in esame prevede due soli principi di delega ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Ciò in quanto, come si rileva anche nella relazione illustrativa, la direttiva (UE) 2016/681, recando prescrizioni di dettaglio, lascia scarsa discrezionalità al legislatore nazionale, in sede di recepimento. Più nel dettaglio, il Governo dovrà, in sede di attuazione, collocare l'Unità d'informazione sui passeggeri (UIP), di cui all'articolo 4 della direttiva, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (comma 1, lettera *a*). Il secondo criterio di delega (comma 1, lettera *b*) prevede che il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del PNR comprenda anche i voli intra-UE. Il comma 2 dell'articolo reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate sono tenute a provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva che l'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di *privacy*. Il comma 1 dell'articolo reca delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Tali decreti, ai sensi del comma 2, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il comma 3 individua i seguenti principi e criteri direttivi (oltre quelli generali già previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012) ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega: abrogare espressamente le disposizioni del Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice della *privacy*) incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679; modificare il Codice della *privacy* limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) n. 2016/679; coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) n. 2016/679; prevedere la possibilità che molti dei provvedimenti attuativi e integrativi previsti dal Regolamento possano essere emanati, tra gli altri, dal Garante con propri atti; adeguare, nell'ambito delle modifiche al Codice della *privacy*, il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse. Il comma 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

In riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, rammenta che la stessa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale

disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « *al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea* » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In particolare, fa presente che tale documento è articolato in una premessa ed in quattro parti e cinque allegati. La prima parte concerne gli sviluppi del processo di integrazione europea e il nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea. La seconda illustra le principali politiche « orizzontali e settoriali », tra le quali quelle relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (capitolo 7). La terza riguarda l'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta è inerente al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti la competenza della Commissione giustizia, di cui al capitolo 7 della parte seconda del documento in discussione, segnala che, relativamente al settore civile, nella Relazione si evidenzia come nel corso del 2016 siano stati avviati i negoziati relativi alla creazione di un Mercato Unico Digitale per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea, in modo da promuovere l'occupazione, la

crescita, l'innovazione e il progresso sociale. A tale riguardo, sono stati costituiti due tavoli di lavoro aventi ad oggetto l'esame del testo relativo alla « Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale – COM(2015) 634 » e l'esame della proposta di « Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni – COM(2015) 635 ».

Fa presente che nella Relazione si evidenzia, in particolare, che l'Italia ha partecipato ai tavoli di negoziato delle seguenti proposte legislative: proposta di Direttiva COM (2015) 634 (Determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale) – Comunicazione COM(2015) 633 (contratti nel settore digitale per l'Europa. Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico); proposta di Direttiva COM (2015) 635 (Determinati aspetti dei contratti di vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni).

Segnala che ulteriori tavoli di negoziato cui ha partecipato l'Italia riguardano: la proposta di Regolamento COM 2016 (106) – Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi; la proposta di Regolamento COM 2016 (107) – Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM 2016 (108); la proposta di Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Relativamente al settore penale, evidenzia che la Relazione sottolinea come il



2016 abbia registrato una intensa e significativa partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, anche sotto il profilo della conservazione e dello sviluppo dei risultati positivi ottenuti durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio della Unione europea.

Segnala che l'Italia ha, infatti, partecipato ai negoziati relativi alle proposte normative di seguito indicate: proposta di Direttiva COM(2015) 625 in materia di lotta al terrorismo internazionale, destinata a sostituire la Decisione Quadro 2002/475/JHA; proposta di Direttiva COM (2016) 7 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio; proposte di decisione del Consiglio sulla firma e la conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul); proposta di regolamento sulla costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero Europeo; proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche attraverso il diritto penale (P.I.F.); proposta di direttiva che modifica la Decisione quadro 2004/757/GAI del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di « stupefacenti »; proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive; proposta di regolamento relativo alla istituzione dell'Agenzia dell'Unione europea per la coo-

perazione giudiziaria penale (Eurojust), quale successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.**

**C. 4638 Governo, approvato dal Senato.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.**

**C. 4639 Governo, approvato dal Senato.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (A.C. 4638) e del disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (A.C. 4639), per le parti di competenza.

Ricorda che l'esame dei provvedimenti si concluderà con due relazioni alla V Commissione, rispettivamente al Rendiconto e all'Assestamento, e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e l'Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, entrambi approvati dal Senato.

Nel soffermarsi sulle sole parti dei due provvedimenti di competenza della Commissione giustizia, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella legge di bilancio 2016 (legge n. 209 del 2015) recava le seguenti previsioni iniziali: spese correnti: 7.630,8 (*competenza*) e 7.684, 1 (cassa); spese in conto capitale 112,2 (*competenza*) e 125,2 (cassa) e spese finali: 7.743, 0 (*competenza*) e 7.809,3 (cassa).

Rammenta che con la legge di assestamento 2016 (legge n. 196 del 2016) e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni iniziali di competenza sono aumentate di 326,7 milioni di euro; l'aumento delle autorizzazioni di cassa è stato, invece, di 646,3 milioni.

Osserva che il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2016 reca, quindi, stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 8.069,7 milioni di euro, con un lieve decremento di 107,4 milioni rispetto agli stanziamenti risultanti dal rendiconto 2015 (8.177,1 mln). Le previsioni di cassa risultano pari a 8.455,6 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per la giustizia sul bilancio dello Stato è stata nel 2016 dell'1,3 per cento. Percentuale identica è stata registrata negli esercizi 2014 e 2015. Nel rendiconto 2016, a fronte dei citati stanziamenti definitivi di competenza per 8.069,7 milioni di euro e di residui pari a 1.047,9 milioni, l'importo della massa spendibile (risultante dalla

somma dei due valori) è di 9.117,6 mln. Il coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile – per il 2016 risulta essere del 92,7 per cento, in calo rispetto al dato degli ultimi anni.

Segnala che i pagamenti eseguiti in totale nel 2016 sono stati pari a 7.809,4 milioni di euro; si tratta della somma dei pagamenti effettuati in base agli stanziamenti di competenza (7.209,2 milioni) e dei pagamenti effettuati per smaltimento dei residui (600,2 milioni). Tali pagamenti totali rappresentano il 92,3 per cento delle autorizzazioni di cassa; dal rapporto pagamenti/massa spendibile – pari all'85,6 per cento – si registra una flessione della capacità di spesa del Ministero della giustizia (il rapporto era pari al 90,6 per cento nel 2013, all'89,1 per cento nel 2014, all'86,4 per cento nel 2015).

Per quanto concerne i residui finali totali fa presente che si registra una sostanziale invarianza rispetto al precedente esercizio finanziario: 1.047 milioni al 31 dicembre 2016. Il totale dei residui a fine 2016 deriva da quelli di nuova formazione annuale (pari a 714,3 mln) sommati ai residui del 2015 non smaltiti in corso d'anno (332,7 mln).

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 comprendeva tre missioni, articolate in programmi: missione 6 « Giustizia »; missione 32 « Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche »; missione 33 « Fondi da ripartire ».

Con riguardo alle spese della missione 6 « Giustizia » (che da sola assorbe il 99,1 per cento delle risorse assegnate al Ministero), segnala che gli stanziamenti definitivi di competenza 2016 sono stati pari a 7.997,9 mln (sui 8.069,7 milioni di euro totali). In tale ambito, gli stanziamenti per i tre programmi della missione risultanti dal rendiconto sono i seguenti: amministrazione penitenziaria: 2.857,5 mln (+97,2 mln rispetto alle previsioni iniziali); giustizia civile e penale: 4.982,2 mln (+291,5 mln rispetto alle previsioni iniziali); giustizia minorile: 159,2 mln (+14 mln rispetto alle previsioni iniziali).

In relazione alle altre due missioni del Ministero della giustizia, osserva che la missione 32 « Servizi istituzionali e delle amministrazioni pubbliche », cui fa capo il solo programma *Indirizzo politico*, ha registrato stanziamenti definitivi di competenza per 29,7 mln (+1,5 mln rispetto al bilancio di previsione); la missione 33 « Fondi da ripartire », riferita al solo programma *Fondi da assegnare*, reca stanziamenti definitivi di competenza pari a 42,0 mln (con una diminuzione di circa 77,5 milioni rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2016).

Ciò premesso, ritiene opportuno soffermarsi sui dati del Rendiconto 2016 relativi ad alcune spese di particolare interesse per la Commissione Giustizia. Nell'ambito del programma « Amministrazione penitenziaria », gli stanziamenti definitivi, pari a 2,86 miliardi, sono di poco superiori al 2015 (2,85 miliardi), anche se comunque in riduzione dal 2012 (anno in cui erano stanziati 3,1 miliardi, a fronte dei 3 miliardi del 2013 e dei 2,9 miliardi del 2014). Uno dei profili di maggior interesse di questo programma, analizzato dalla Relazione della Corte dei conti, è quello dell'edilizia penitenziaria, nell'ambito della quale la programmazione degli interventi è tornata alla decisione del Ministero, dopo la conclusione della gestione commissariale e del Piano carceri. L'attuazione degli interventi è ora suddivisa tra il Ministero della giustizia ed il Ministero delle infrastrutture.

Nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale », evidenzia un aumento delle spese di circa 11,5 milioni di euro, rispetto alle previsioni iniziali, sul capitolo relativo al funzionamento degli uffici giudiziari (cap. 1550). Le spese di giustizia nei procedimenti penali e civili (cap. 1360) risultano nel 2016 in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Sono stanziati, infatti, 476,6 milioni di euro, a fronte degli stanziamenti definitivi del 2015, pari a 488,2 milioni di euro, ed ai 509 milioni del 2014. I 476,6 milioni sono stati tutti impegnati, ma pagati solo in parte (405,3 milioni), creando così residui di nuova formazione per 71,3 milioni (106,3 milioni

nel 2015), che sono andati ad incrementare i residui finali pari a 101,5 milioni (171,5 milioni, nel 2015). Peraltro, su questo capitolo – che ricomprende le spese per gratuito patrocinio, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e quelle inerenti alla estradizione di imputato, traduzione di atti giudiziari – nel 2016 è stata sostenuta una spesa superiore allo stanziamento, con formazione di debiti fuori bilancio per 40 milioni. Il Ministero ha motivato lo scostamento rispetto alle previsioni con un sensibile aumento della spesa per difensori, passata da circa 215 milioni del 2015 a circa 271 milioni dell'anno 2016, e determinata dall'aumento del limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, oltre che dall'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni, che potrebbe aver comportato una accelerazione dei processi di liquidazione e pagamento delle fatture stesse. Le spese per la magistratura onoraria (cap. 1362), pari a 136,3 milioni di euro, risultano in aumento (+2 per cento) rispetto all'esercizio 2015 (133,8 milioni di euro), in controtendenza rispetto agli anni precedenti.

Segnala invece una diminuzione delle spese per intercettazioni (cap. 1363), che nel Rendiconto 2016 prevedono stanziamenti definitivi pari a 205,7 mln, a fronte dei 275 milioni stanziati nel 2015 (e a fronte dei 227,8 mln del 2014, dei 228,8 mln del 2013 e dei 224,8 mln del 2012). I fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cap. 1264) sono stati nel 2016 177,7 milioni di euro, in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente (180 milioni di euro).

Per quanto riguarda il Fondo Unico Giustizia, osserva che le risorse versate affluiscono all'Entrata del bilancio dello Stato (cap. 2414); dal rendiconto risultano essere stati versati allo Stato dal Fondo nel 2016 218,4 milioni di euro. Di questi, 67,5 mln derivano da sequestri e 95,5 mln da confisci.



Rammenta che dalla Relazione della Corte dei conti si evince che dal 2009 al 2016 i versamenti sono pari a 1.386 milioni. L'aggio complessivo erogato ad Equitalia giustizia dal 2009 al 2016 è stato di 3,5 milioni (0,6 milioni nel 2016). Nel 2016, l'utile « lordo » della gestione finanziaria del FUG è stato di 16,3 milioni; la consistenza patrimoniale è di 3,86 miliardi, in aumento rispetto al dato del 2015 (3,77 miliardi) ed è composta da somme liquide per complessivi 1,63 miliardi e da somme non liquide per complessivi 2,19 miliardi. Per il programma « Giustizia minorile e di comunità » sono stati stanziati nel 2016 159,3 milioni di euro, con un aumento di 14 milioni rispetto alle previsioni iniziali ma, comunque, con un decremento rispetto allo stanziamento del 2015 (163,8 mln). Come evidenziato dalla relazione della Corte dei conti, il Dipartimento ha visto aumentare le sue funzioni (alla giustizia minorile si è aggiunta l'esecuzione penale esterna e la messa alla prova) senza un parallelo aumento delle risorse.

Nel rendiconto del Ministero dell'economia, segnala: gli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (cap. 2195 e 2199), pari a 35 milioni di euro (invariati rispetto alle previsioni 2016 e ai rendiconti 2015 e 2014); gli stanziamenti per il funzionamento dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato (cap. 2170 e 2171), pari a 179,4 milioni di euro (+8,4 mln rispetto al bilancio di previsione).

Per quanto riguarda le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione, evidenzia che la riparazione per ingiusta detenzione nel 2016 è costata allo Stato (cap. 1312) 41 milioni di euro (+10 mln rispetto alle previsioni iniziali); lo stanziamento dell'esercizio precedente era stato di 28,5 milioni di euro.

Nel rendiconto del Ministero dell'Interno, segnala che il programma di protezione dei collaboratori di giustizia (cap. 2840) è stato finanziato nel 2016 per 77 milioni di euro, con un incremento di 4 milioni rispetto alle previsioni iniziali;

rispetto allo stanziamento 2015 (85,1 mln di euro) si registra invece una diminuzione pari a 8 milioni di euro.

In riferimento al disegno di legge di assestamento, rammenta che lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2017, approvato con la legge n. 232 del 2016, recava previsioni di competenza per un totale di 7.932,2 milioni di euro, di cui 7.812,8 di parte corrente e 119,4 in conto capitale.

Segnala che l'assestamento corregge queste previsioni iniziali: quanto ai residui, a seguito della loro quantificazione operata in via definitiva con il Rendiconto 2016; quanto alla competenza, tenendo conto delle effettive esigenze di gestione maturate nel primo semestre dell'anno, dell'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2017, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, e della situazione della finanza pubblica; quanto alle autorizzazioni di cassa, a seguito dell'accertata effettiva consistenza dei residui, nonché della valutazione delle concrete capacità operative dell'Amministrazione. Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 151 milioni di euro delle previsioni di competenza e di 177 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Tale aumento deriva per la gran parte dall'incremento di 107 milioni di euro per riassegnazione di entrate.

Fa presente che il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 55 milioni di euro delle previsioni di competenza ed un aumento di 78 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, vengono iscritti in bilancio 1.047 milioni di euro, ripartiti tra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 739 e 308 mln di euro. Per quanto riguarda la competenza – per effetto sia delle variazioni intervenute per atto amministrativo sia di quelle proposte con il

disegno di legge di assestamento in esame – le previsioni assestate 2017 per il Ministero della giustizia risultano pari a 8.138,2 milioni di euro, di cui 8.001,3 di parte corrente e 136,9 di conto capitale (+206 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali). Le autorizzazioni di cassa assestate ammontano a 8.484,8 milioni di euro, ripartiti fra parte corrente e conto capitale in ragione, rispettivamente, di 8.268,7 e 216,1 mln di euro (+ 254,6 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali).

Segnala che la massa spendibile (ovvero la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui finali) risulta, dopo l'assestamento, pari a 9.185,2 milioni di euro, con un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazione di cassa e massa spendibile) del 92 per cento. L'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2017 risulta pari all'1,3 per cento, confermando l'incidenza percentuale rilevata negli ultimi tre esercizi. L'aumento delle dotazioni di competenza (in totale +206 mln) riguarda prevalentemente la Missione 6 (Giustizia) ed è imputabile essenzialmente a spese inerenti al personale.

Fa presente che la riduzione dello stanziamento sul capitolo 1536 (-18,7 mln), relativo al *Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario*, è motivata dalla nota in calce al disegno di legge di assestamento con « le esigenze connesse con la partecipazione italiana al bilancio greco ». Si tratta di una riduzione derivante da atto amministrativo e pertanto non soggetta al voto parlamentare. Il capitolo 1362, relativo alle *indennità dei giudici di pace* viene ridotto di 6 milioni di euro; analoga somma viene aggiunta allo stanziamento (cap. 1360) per le *spese di giustizia nei procedimenti civili e penali*. La nota in calce al disegno di legge di assestamento motiva questa variazione compensativa con l'esigenza di applicare la disciplina sull'interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali (d.lgs. n. 32 del 2014, di attuazione della Direttiva

2010/64/UE), che comporta maggiori spese, e con la contestuale riduzione delle esigenze sul capitolo relativo ai giudici di pace.

In riferimento ad alcuni capitoli di spesa, contenuti negli stati di previsione di altri ministeri, segnala che, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'Entrata, anche a seguito dell'assestamento, il capitolo 2414 – dove dovrebbero affluire i versamenti del Fondo Unico Giustizia – risulta privo di risorse. Solo in sede di rendiconto 2017, il prossimo anno, sarà infatti possibile avere i dati dell'entrata.

Per quanto riguarda, invece, gli stati di previsione di altri Ministeri, evidenzia che nessuno dei capitoli di interesse della Commissione giustizia registra, in sede di assestamento, variazioni significative.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella n. 2), le previsioni relative alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa (cap. 2170) registrano un aumento di 2,6 milioni (previsioni assestate pari a 173,9 mln); quelle relative alle somme da corrispondere per violazione del termine di ragionevole durata del processo amministrativo (cap. 1313) sono invariate rispetto alle previsioni iniziali (40 mln di euro); le spese di funzionamento del CSM (cap. 2195) sono invariate rispetto alle previsioni iniziali (34,4 mln di euro); le somme da corrispondere per l'equa riparazione per ingiusta detenzione (cap. 1312) sono altresì invariate (40 mln di euro).

Osserva che nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8) sono sostanzialmente invariati i seguenti stanziamenti cap. 2341, Fondo di rotazione antimafia, antiracket e antiusura: 4,6 milioni di euro. Su questo capitolo si segnala peraltro che il disegno di legge quantifica in 77,6 milioni di euro i residui assestati; cap. 2635, Spese di funzionamento della Banca nazionale del DNA: 1,8 milioni di euro; cap. 2840, Spese per i programmi di protezione dei collaboratori di giustizia: 78 milioni di euro; cap. 2632, Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet: 0,9 milioni di euro.

Fa presente che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tabella n. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, Somme destinate alle infrastrutture carcerarie. L'assestamento conferma le previsioni iniziali della legge di bilancio 2017, ovvero lo stanziamento di 33,9 milioni di euro.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti, per le parti di competenza, al disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 » (A.C. 4639) è fissato alle ore 15 di lunedì 25 settembre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni.**

**Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.**

**C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, VIII, X, XI, XII, nonché il nulla osta delle Commissioni IV, XIII e XIV e del Comitato per legislazione. Avverte altresì che la V Commissione si riserva esprimere il parere in Assemblea, mentre le Commissioni VI e Questioni regionali hanno comunicato di non esprimere il parere.

Vittorio FERRARESI (M5S), come anticipato nella seduta di ieri dalla collega Sarti, preannuncia che il Gruppo Movimento Cinque Stelle presenterà una relazione di minoranza sul provvedimento in discussione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 14.30.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del  
Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti  
giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è diretto, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, ad adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale e ciò anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di unione europea;

la riforma del libro XI del codice di procedura penale mira a garantire più efficaci ed efficienti strumenti di contrasto ai fenomeni criminali, attraverso il coordinamento della disciplina processuale al fine di assicurarne la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti in materia di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 2000, attuata con il decreto legislativo n. 52/2017, e il decreto legislativo n. 108/2017, di attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'Ordine europeo di indagine penale;

richiamato il carattere sussidiario della disciplina del libro XI, in quanto lo schema di decreto legislativo intende colmare proprio il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse tro-

vare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla normativa sovranazionale;

rilevato, altresì, che lo schema di decreto legislativo intende rafforzare la cooperazione giudiziaria penale non solo all'interno dell'Unione ma anche nei rapporti con le autorità dei Paesi extra UE con i quali vigono plurime convenzioni ed accordi internazionali;

condivisa l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo che, peraltro, tiene conto dei lavori di approfondimento di una apposita commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia;

evidenziato che:

l'articolo 696-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto, dispone che il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell'Unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili. L'inciso « in quanto con esse compatibili » appare foriero di dubbi interpretativi, per possibili effetti abrogativi di norme preesistenti di attuazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea diverse da quelle delineate dal nuovo titolo I-*bis* del codice di procedura penale. Ritenuto che un effetto simile è escluso dalla natura meramente ricognitiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 696-*bis* del codice di procedura penale, si suggerisce, pertanto,

modificare la disposizione in modo che risulti inequivocabile che la ratio della norma è esclusivamente quella di fornire una definizione del principio del mutuo riconoscimento come declinato dagli articoli seguenti (diretta corrispondenza tra autorità, salvezza dei diritti fondamentali dell'ordinamento, limiti al sindacato del provvedimento da eseguire) e dalle disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea. Una tale riformulazione consentirebbe di allineare il tenore della norma con il contenuto del successivo articolo 696-*septies* del codice di procedura penale che, in riferimento al mutuo riconoscimento delle decisioni riguardanti la responsabilità da reato degli enti, prevede l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale, nonché di quelle contenute in altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea, senza riconoscere alcuna prevalenza alle norme contenute nel nuovo titolo I-*bis* del libro XI del medesimo codice;

il nuovo articolo 729-*ter* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, disciplina il trasferimento in Italia, a fini di indagine, di persone detenute all'estero. A tale riguardo, dovrebbe essere valutata l'opportunità, al comma 5 del richiamato articolo, di eliminare il riferimento allo Stato « estero ». Tale ultimo aggettivo, infatti, collocato dopo la parola « Stato », appare frutto di un semplice refuso, dal momento che è del tutto evidente che la disposizione si riferisce effettivamente allo Stato italiano, nel cui territorio la persona detenuta e temporaneamente trasferita si è trattenuta oltre i termini stabiliti;

l'articolo 735, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*), n. 3, dello schema di decreto legislativo, prevede che, quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, facendo salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-*bis*. Anche in tale ipotesi, appare

opportuno meglio chiarire il tenore della disposizione, prevedendo espressamente che resta fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-*bis*, già richiamato;

agli articoli 744 e 745 – non modificati dallo schema di decreto – rispettivamente in materia di limiti dell'esecuzione della condanna all'estero e di richiesta di misure cautelari all'estero, compare ancora la denominazione « Ministero di grazia e giustizia ». Al riguardo, si rileva l'opportunità di prevedere un'ulteriore lettera al comma 1 all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, con la quale armonizzare le citate disposizioni alla vigente denominazione del Ministero della giustizia;

all'articolo 743, comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *c*), dello schema di decreto, si prevede che la corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127, con le modalità di cui all'articolo 734. Al riguardo, si osserva che il richiamo operato all'articolo 734 non deve riguardare le modalità, poiché già l'articolo 743 rinvia all'articolo 127, ma soltanto ai termini,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1. all'articolo 3, comma 1, capoverso « articolo 696-*bis* », sostituire il comma 1, con il seguente: « 1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea »;

2. all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), capoverso articolo 729 *ter*, comma 5, sopprimere la parola: « estero »;

3. all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), n. 3, sostituire le parole « , fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733,



comma 1-*bis* » con le seguenti: «fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-*bis* »;

4. all'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « *i* » agli articoli 744 e 745 sostituire le parole

« Ministero di grazia e giustizia » con le seguenti « Ministero della giustizia »;

5. all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 2), sostituire le parole « le modalità » con le seguenti: « i termini ».